



Le tecniche gratuite di ricomposizione della contribuzione per i lavoratori autonomi: cumulo e totalizzazione

WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 496/2025

© Pietro Pozzaglia 2025
Università di Roma "Tor Vergata"
pietropozzaglia@gmail.com

WP CSDLE MASSIMO D'ANTONA.IT - ISSN 1594-817X
Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO D'ANTONA", University of Catania
On line journal, registered at Tribunale di Catania n. 1/2012 – 12.1.2012
Via Gallo, 25 – 95124 Catania (Italy)
Tel: +39 095230825 - csdle@lex.unict.it
<https://csdle.lex.unict.it>



Le tecniche gratuite di ricomposizione della contribuzione per i lavoratori autonomi: cumulo e totalizzazione^α

Pietro Pozzaglia
Università di Roma "Tor Vergata"

1. La tutela della posizione contributiva nel sistema previdenziale pluralistico	3
2. La graduale introduzione delle tecniche gratuite di ricomposizione dei periodi assicurativi nelle gestioni per i lavoratori autonomi.....	9
3. Dal cumulo retributivo al pro rata contributivo	13
4. L'estensione del cumulo ai lavoratori autonomi parasubordinati	15
5. L'approccio "minimalista" Corte Costituzionale alle tecniche gratuite di ricomposizione della contribuzione multigestione.....	17
6. L'evoluzione normativa della totalizzazione tra vecchi e nuovi limiti	20
7. I rapporti tra la totalizzazione e le preesistenti tecniche di cumulo per i lavoratori autonomi	24
8. Dalla totalizzazione al "nuovo cumulo": le regole per il pensionamento di vecchiaia	25
9. (segue) Le regole per la pensione anticipata e di inabilità	29
10. Il calcolo della pensione in cumulo.....	30

^α L'articolo comparirà sull'e-book, La tutela previdenziale per i lavoratori autonomi, a cura di G. CANAVESI e V. FILÌ, nella collana Temi di Sicurezza Sociale, Editoriale Scientifica di prossima pubblicazione.

11. Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione	33
12. Il coordinamento tra concorrenti fattispecie di cumulo.	34

1. La tutela della posizione contributiva nel sistema previdenziale pluralistico

È dato acquisito¹ che il nostro ordinamento previdenziale si presenti come un sistema frammentato², nel quale alla originaria impronta corporativa³ che vedeva un regime generale affiancato da una pluralità di regimi esclusivi, esonerativi o sostitutivi⁴, si sono venuti ad aggiungere, nel periodo post costituzionale, separati regimi previdenziali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e liberi professionisti, ciascuno a propria volta articolato in autonome gestioni⁵.

Ciascuna gestione è regolata dalla propria specifica disciplina (legale e regolamentare), differenziata quanto a tipologia di prestazioni, tecniche di finanziamento, sistema di calcolo e di liquidazione delle prestazioni⁶; con

¹ V. SIMI, *Il pluralismo previdenziale secondo Costituzione*, Milano, 1986; M. D'ONGHIA, *La giurisprudenza previdenziale ed i costi del Welfare*, Lecce, 2001, p. 25 ss.; M. CINELLI, *L'adeguatezza della prestazione previdenziale tra parità e proporzionalità*, in *Foro it.*, 1986, 1773 ss.. R. CASILLO, *La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione*, E.S.I. Napoli, 2016, 42 ss. Corte cost. 2 marzo 1991, n. 100 (rel. Mengoni), a mente della quale "Questa norma [l'art. 38 Cost n.d.r.] lascia piena libertà allo Stato di scegliere le strutture organizzative ritenute più convenienti al raggiungimento dei fini indicati (sent. n. 160 del 1974), né lo vincola, ove scelga la forma assicurativa, a improntarla ai presupposti e agli schemi delle assicurazioni private. Nel precetto dell'art. 38, secondo comma, può dirsi "insito l'elemento del rischio"; A. AVIO, *Pluralismo previdenziale e flessibilità del lavoro: breve percorso attraverso i conferimenti contributivi*, in AA.VV. (a cura di), *I lavoratori e i cittadini. Dialogo sul diritto sociale*, Bologna, 2020, p. 39 ss.

² R. SCOGNAMIGLIO, *Il pluralismo dei regimi previdenziali*, in *Dir. Lav.*, 1993, I, p. 94; P. BOER, *La ricongiunzione delle posizioni assicurative per i liberi professionisti*, in *Riv. giur. lav.*, 1991, III, pp. 19 ss.; E. GHERA, *Forme speciali e integrative di previdenza sociale*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, 115 ss.

³ G.G. BALANDI, *Corporativismo e legislazione previdenziale negli anni '30*, in *Riv. giur. lav.*, 1981, III, p. 33.

⁴ Per la scarsa portata euristica della terminologia in questione, si v. G. CANAVESI, *Pluralismo previdenziale e garanzia della pensione unica per i liberi professionisti*, in G. Canavesi (a cura di), *Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti*, Napoli, 2020, p. 10, per il quale "Nel complesso, tuttavia, quella formula, proprio perché accomuna senza distinguerle in alcun modo le due dimensioni, non è dotata di un'idonea capacità rappresentativa del fenomeno in esame. D'altra parte, come vedremo a breve, la trasformazione impressa dall'azione legislativa ai tratti caratterizzanti il pluralismo rende oggi di dubbia utilità l'ormai quasi tralatizio richiamo al tratto sostitutivo".

⁵ V. SIMI, *Il pluralismo previdenziale secondo Costituzione*, cit., p. 303 definisce il pluralismo previdenziale come il "tener presente aspetti specifici dell'attività, e delle esigenze degli appartenenti alla categoria, che si pongono in modo differenziato da quelle di altre categorie e da quelle relative alla generalità dei lavoratori, soggetti alla assicurazione generale», mentre garanzia del suo riconoscimento era il principio del trattamento più favorevole, ancora rispetto a quell'assicurazione".

⁶ Cfr., ex multis, C. Cost., 17 novembre 1974, n. 230, GC, 1974, I, p. 2643, con nota di M. Persiani; Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 62, in *Giust. Cost.*, 1977, I, p. 885 con nota di Cerri; Corte Cost., 28 febbraio 1992, n. 73, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1030, con nota di L. Carbone.

conseguente irrilevanza della anzianità contributive maturate in ciascuna gestione rispetto a quella presenti nelle altre⁷.

Per altro verso, ma nel medesimo senso, la struttura "aperta" del sistema⁸ consentita dall'art. 38 Cost. e la più volte ribadita libertà del legislatore ordinario nella scelta delle tecniche di tutela⁹ e della dosimetria tra mutualità e solidarietà¹⁰, ha contribuito – ma in misura non uniforme per ciascuna gestione – alla ibridazione delle originarie connotazioni mutualistiche, tipiche del modello (storicamente privilegiato) dell'assicurazione sociale, con la riconosciuta matrice solidaristica¹¹ di categoria che fatalmente impronta il sistema delle tutele previdenziali¹².

⁷ M. CINELLI, *Previdenza di categoria e globalizzazione*, *Giur. cost.*, 2001, 1, p. 59, per cui "la separatezza dei singoli regimi di categoria rispetto al regime generale ed agli altri segmenti del sistema previdenziale non può, né deve significare indifferenza ed estraneità. Le forme di autonomia esistenti (di gestione, finanziaria, normativa) meritano, senz'altro, di essere conservate e difese, perché costitutive della forza stessa, dell'individualità e del ruolo sociale di ciascuna singola categoria; è da evitare che esse possano rappresentare momenti di divaricazione o abdicazione rispetto a valori e tutele assolutamente fondamentali per la collettività nel suo insieme".

⁸ In questo senso, M. CINELLI, *op. loc. ult. cit.*; Id, *Regime ordinario e regimi speciali di previdenza*, in AA. Vv., *Apporto della giurisprudenza costituzionale alla formazione del diritto del lavoro*, Milano, 1988, qui 358 ss.; M. D'ONGHIA, *Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale*, Cacucci, Bari, 2013, 34; R. CASILLO, *La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione*, cit., 42. Nello stesso senso, v. anche Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 18: "è rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di una razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti e nei limiti della compatibilità finanziarie"; nello stesso senso, cfr. Corte cost. 8 febbraio 1984; Corte cost. 16 aprile 1985 n. 150 e Corte cost. 23 gennaio 1986, n. 31.

⁹ Corte cost. 21 aprile 1976, n. 91: "Anche la sentenza n. 160 del 1974, pur rilevando che la natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse delle proprie peculiari connotazioni, ha comunque considerato insito l'elemento del rischio nel precetto del secondo comma in quanto diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attività lavorativa; che infine la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative più idonee allo scopo, e in particolare che sia compatibile col precetto costituzionale la scelta per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa".

¹⁰ Cfr., tra le molte, Corte Cost. n. 7 del 18 gennaio 2017, commentata da M. CINELLI, *Dalla sentenza n. 70/2015 alla sentenza n. 7/2017: le pensioni e la Corte costituzionale*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2, 2017, p. 348 ss.

¹¹ Sottolinea i contrasti insiti nella perenne ibridazione del sistema previdenziale, D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali, Tutele, responsabilità e limiti*, cit., p. 39

¹² Fra i molti, G. CIOCCA, *Fondi pensione e lavoro autonomo*, in G. FERRARO (a cura di), *La previdenza complementare nella riforma del welfare*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2000, 686 ss.; V. FERRARI, *Previdenza e solidarietà nell'esercizio delle libere professioni*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 1179.

A questa dimensione di pluralismo "sostanziale", in più occasioni avallato dalla Corte Costituzionale¹³, fa da complemento una parimenti marcata differenziazione "istituzionale"¹⁴ dei soggetti di diritto pubblico e privato affidatari delle relative gestioni cui viene altresì demandato, come nel caso Casse libero professionali¹⁵, l'incombente di provvedere alla propria sostenibilità finanziaria.

In questo scenario, esaltato nella sua complessità dalla crescente mobilità del mercato del lavoro¹⁶, quello dei rimedi contro la frammentazione della posizione assicurativa del lavoratore è uno dei temi destinato a riproporsi in occasione di ogni intervento legislativo sul sistema previdenziale (ad esempio inasprendo i requisiti di accesso alle prestazioni¹⁷ o che su questo comunque, anche indirettamente, incida¹⁸,

¹³ Tra i pronunciamenti più significativi in questo senso, si ricorda Corte cost. 12 dicembre 1987, n. 527 a mente della quale: "Come è noto la molteplicità e l'eterogeneità delle disposizioni vigenti in materia pensionistica è tale che - come ha sottolineato anche la dottrina - non possa parlarsi di un "sistema" in senso proprio, ma, di "regimi" pensionistici il cui scopo comune è quello di assicurare ai lavoratori un trattamento economico continuativo denominato pensione". Ma in questo stesso senso, anche Corte Cost., n. 7 del 2017, cit.

¹⁴ La terminologia è di G. CANAVESI, *Pluralismo previdenziale e garanzia della pensione unica per i liberi professionisti*, in G. Canavesi (a cura di), *Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti*, cit., p. 9.

¹⁵ Anche la previdenza dei liberi professionisti, a seguito delle riforme degli anni '80, ha incominciato ad ispirarsi in misura sempre più marcata a matrici solidaristiche, assumendo una fisionomia resa ancora più complessa (dopo gli anni '90) dalla privatizzazione delle Casse professionali e dal conseguente conflitto tra natura e funzione dell'ente. Nello stesso senso si consideri che a fronte della natura privatistica delle Casse, la normativa di riferimento prevede che queste debbano comunque costituire una riserva legale al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni previdenziali (art. 1, comma 4, lett. C) d.lgs. 509/94) e che, allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio, tale stabilità della gestione debba essere garantita per un arco temporale non inferiore ai trenta anni (art.1, comma 763, l. n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha innalzato il termine precedentemente fissato in quindici anni dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/95). Le Casse, inoltre hanno una limitata autonomia gestionale e contabile (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 509/94) e sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti (art. 3, comma 5, d.lgs. 509/94).

¹⁶ M. DE LUCA, *Totalizzazione di posizioni contributive: garanzia di adeguatezza delle pensioni in favore dei lavoratori mobili*, in *Foro it.*, 2000, p. 2411 ss., il quale evidenzia le potenzialità disincentivanti del sistema pensionistico sulla mobilità del lavoro. Più in generale, sulle problematiche dell'attuale mercato del lavoro, si rinvia a P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, Milano 1996; G. G. BALANDI, *Dove va il diritto del lavoro. Le regole e il mercato*, in *Lav. dir.*, 2002, p. 245 ss.; P. BARBIERI, S. SCHERER, *Le conseguenze sociali della flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia*, in *Stato e mercato.*, 2005, p. 291 ss.;

¹⁷ In questo senso, fra i molti che hanno rilevato una forma di compensazione tra riforma delle tecniche di ricomposizione delle anzianità assicurative e inasprimento dei requisiti pensionistici, si v. M. CINELLI, *La riforma delle pensioni del "governo tecnico". Appunti sull'art. 24 della legge n. 214 del 2011*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2, 2012, 385 ss.

¹⁸ R. PESSI, *Tutele previdenziali ed assicurative nello scenario dei nuovi modelli negoziali*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2006; M. CINELLI, *Nuovi lavori e tutele: quali spazi per la previdenza*

come accaduto in occasione della introduzione del lavoro interinale¹⁹ o, come è prevedibile, accadrà a fronte dei recenti interventi in materia di lavoro parasubordinato, dove la formulazione particolarmente "infelice" dell'art. 2, d.lgs. 81 del 2015 ("si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato"), non mancherà di sollevare problematiche²⁰ di non poco conto anche sul versante previdenziale²¹.

L'approccio rimediale del legislatore si è storicamente sostanziato in una serie di interventi, non riferibili ad un disegno sistematico, accomunati dal duplice scopo di evitare eccessive discontinuità nella storia "assicurativa" del lavoratore e lo "sparpagliamento" dei contributi in gestioni non comunicanti.

Questi strumenti di salvaguardia e ricomposizione delle anzianità contributive sono di regola onerosi per il lavoratore, chiamato ad accollarsi (o comunque a condividere) il costo necessario a non minare la stabilità attuariale delle gestioni pensionistiche interessate dal provvedimento rimediale. Così il riscatto, mediante il quale l'incremento della anzianità assicurativa avviene valorizzando periodi di attività che, di regola, non

sociale?, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2005; P. SANDULLI, *Tutela previdenziale ed assistenziale dei lavori atipici nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Lav. Dir.*, 2003; G. PROIA, *Flessibilità e tutela «nel» contratto di lavoro subordinato*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2002, 411 ss.; ID., *Diritto del lavoro e mercato*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2008, p. 1036 ss.

¹⁹ G. PROIA, M. GAMBACCIANI, *Flessibilità del mercato del lavoro, tutele previdenziali, nuovi ammortizzatori sociali. Totalizzazione e flessibilità*, in *Dir. relaz. ind.*, 2009, qui p. 871; A. SGROI, *Flessibilità del mercato del lavoro e sistema previdenziale*, in *Dir. relaz. ind.*, 2009, p. 881 ss.

²⁰ In argomento, come noto, sono state espresse tutte le possibili opzioni interpretative. Alcuni hanno ritenuto doversi operare una distinzione tra norme di tutela, riferibili anche al lavoro etero organizzato e norme che, in quanto funzionali alla delineazione della fattispecie del lavoro subordinato, non sarebbero applicabili al lavoro autonomo, S. CIUCCIOVINO, *Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della suprema corte*, in *Mass. giur. lav., Supplemento*, 2020, qui p. 73, A. MARESCA, *Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni continuative*, ivi, p. 140. Altri, invece, hanno evidenziato che la norma non offre spunto alcuno per una applicazione selettiva delle tutele, con conseguente integrale estensione della disciplina lavoristica ivi inclusa (ma con tesi minoritaria) quella previdenziale, P. ALBI, *Fra qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile: l'ordine normativo non c'è*, in *Mass. giur. lav., Supplemento*, 2020, p. 11 ss. Altri ancora, muovendo dalla laconicità del richiamo alla "disciplina del rapporto di lavoro subordinato", hanno evidenziato come l'estensione debba "essere intesa come neppure circoscritta al solo regime favorevole al lavoratore, R. VOZA *La modifica dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel disegno di legge sul lavoro autonomo*, in *WP CDSLE "Massimo D'Antona*, 318, 2017, p. 4 ed ivi ulteriori riferimenti di dottrina.

²¹ Come conferma la peculiare soluzione adottata da Trib. Milano, 19 ottobre 2023, n. 3237 che, ritenendo applicabile ai "riders" anche la disciplina previdenziale prevista per i lavoratori subordinati, ha ritenuto che la relativa contribuzione (Inps e Inail) debba essere versata *per l'orario effettivamente svolto dai collaboratori, da determinarsi dal login fino al logout dalla piattaforma per ogni singolo giorno lavorativo*.

danno luogo a contribuzione²²; analogamente, la prosecuzione volontaria, con la quale il lavoratore che abbia cessato o, in alcuni casi, sospeso la propria attività lavorativa, continua – a certe condizioni – ad incrementare la propria posizione previdenziale versando egli stesso la contribuzione pur in assenza di retribuzione o compenso.

Così ancora, la ricongiunzione²³, attraverso la quale, concentrando in un'unica gestione tutti i contributi versati, viene ricostruita, ora per allora, una storia contributiva unitaria.

La totalizzazione (*amplius infra*) consente invece l'accesso alla prestazione unica secondo una tecnica di cumulo virtuale della contribuzione; con ciò intendendosi il meccanismo in ragione del quale i contributi non vengono (come nella ricongiunzione) materialmente trasferiti da una gestione ad un'altra, ma restano nel fondo di originario accredito.

²² Con la terminologia riscatto si intendono una serie di provvedimenti fra loro spesso eterogenei difficilmente inquadrabili in una definizione unitaria: riscatto dei corsi di studio (art. 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184); riscatto per costituzione di rendita vitalizia reversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338); riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (art. 51, l. 23 dicembre 1999, n. 488); riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art. 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564); riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art. 7, decreto legislativo n. 564/1996); riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (art. 8 decreto legislativo n. 564/1996); riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art. 8, comma 19, d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468); riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, comma 198 l. 23 dicembre 1996, n. 662); riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009 (art. 4, comma 2, d.l. 29 novembre 2008, n.185, così come convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2; decreto legislativo 40/2017); riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art. 1, comma 789, l. 27 dicembre 2006, n. 296); riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all'estero (art. 51, comma 2, l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 20cties del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, conv., con modificazioni, dalla l. 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184); riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151); riscatto del periodo di congedo per la formazione (art. 5, comma 5, l. 8 marzo 2000, n. 53); riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, commi 1-5, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. l. 28 marzo 2019, n. 26).

²³ Sia consentito rinviare, quanto meno per i rimandi di dottrina, a P. POZZAGLIA, *Ricongiunzione e totalizzazione*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Sez. Commerciale, (aggiornamento), 2008; C. PAOLINI, *Dai lavoratori dipendenti ai liberi professionisti: la traiettoria della pensione unica tramite ricongiunzione dei periodi contributivi*, in G. CANAVESI (a cura di), *Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti. Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo*, cit., p. 19 ss.; A. M. BATTISTI, *Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi: attualità e prospettive*, in *Mass. giur. lav.*, 2011, p. 750 ss.

In assenza di trasferimento delle risorse, ogni gestione è tenuta alla liquidazione di una provvidenza parziale (c.d. *pro rata temporis*) proporzionata all'ammontare della contribuzione accreditata. In tal modo, nell'ambito di ciascun fondo è preservato il rapporto tra contribuzione versata, retribuzione pensionabile e misura della prestazione erogata sicché ciascuna gestione è chiamata a sopportare uno sforzo economico rapportato al finanziamento ricevuto²⁴, e non è di conseguenza necessario addossare al lavoratore alcun onere economico.

Con la totalizzazione non esiste una gestione di accentrimento della contribuzione tenuta a riformulare le proprie aspettative attuariali in ragione della avvenuta costituzione di una rendita istantanea e del conseguente obbligo di pagare il trattamento corrispondente secondo le proprie regole di calcolo.

La totalizzazione è dunque strumento pensato per arginare gli effetti negativi del concorso tra mobilità del lavoro²⁵ e incomunicabilità delle gestioni previdenziali, cui consegue il rischio della "sterilizzazione" degli "spezzoni" contributivi multigestione che, nei casi di eccessiva frammentazione e di impossibilità per il soggetto di accedere alle tecniche onerose di ricomposizione della propria storia previdenziale, può portare alla fattiva impossibilità di maturare i requisiti pensionistici minimi in nessuna di queste.

Attribuendo rilevanza anche a frammenti di contribuzione altrimenti destinati a rimanere improduttivi la totalizzazione consente la valorizzazione di tutta la contribuzione versata dal lavoratore nel corso della propria vita lavorativa, garantendo una tutela a costo zero ma di importo relativamente più basso (in particolarmente nell'ambito del sistema di calcolo retributivo) di quanto non avvenga con la ricongiunzione.

Ed infatti, mentre nel cumulo materiale (ricongiunzione) l'accentramento dei periodi di contribuzione versata consente di calcolare la pensione sulla base di una retribuzione unica determinata, per il caso di trattamento retributivo, sulla media delle più recenti e più elevate retribuzioni; con il *pro rata* ciascun segmento di prestazione è invece calcolato in proporzione alla retribuzione percepita nel periodo di riferimento e, dunque, su importi retributivi più risalenti e (di norma) meno elevati. A ciò si aggiunga che solo ricorrendo alla ricongiunzione è possibile per l'assicurato scegliere, fra le gestioni in cui è possibile accentrare la

²⁴ Cfr. Cass. 17 agosto 2004, n. 16025; Cass., 24 ottobre 2003, n. 15990, in *Gius*, 2004, n. 7; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1891, in *Inf. prev.*, 2001, p. 151. In dottrina, M. CINELLI, *Politiche dell'occupazione e flessibilità previdenziale*, *Riv. it. dir. lav.*, 2000, I, p. 58.

²⁵ Sul tema, si rinvia a P. BOZZAO, *Dal "lavoro" alla "laboriosità". Nuovi ambiti della protezione sociale e discontinuità occupazionale*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2003 p. 535; ID, *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo*, Torino, 2005, *passim*.

contribuzione²⁶, quella con i meccanismi di calcolo più favorevoli, mentre il cumulo formale esclude per definizione tale possibilità.

Nell'ambito delle tecniche di ricomposizione della anzianità multi gestione, prima ancora di totalizzazione e ricongiunzione, il legislatore ha sperimentato altre modalità gratuite di speculazione unitaria della contribuzione, alternando interventi settoriali ad altri di più ampio respiro, con conseguente stratificazione di norme e difficile coordinamento tra istituti (v. *infra*).

L'evidente assenza di un disegno sistematico ma, anzi, il procedere per successive giustapposizioni normative, priva di significato euristico anche la nomenclatura generalmente utilizzata per distinguere le coesistenti tecniche di ricomposizione delle anzianità contributive. È così possibile che forme di effettivo ricompattamento delle anzianità assicurative vengano etichettate in termini di cumulo analogamente a istituti basati invece sul sistema del *pro rata* e, come tali, riconducibili alla totalizzazione. Evidentemente, l'analisi dei singoli istituti passa per la consapevolezza dei un utilizzo meramente convenzionale dei nomi dati ai singoli istituti.

2. La graduale introduzione delle tecniche gratuite di ricomposizione dei periodi assicurativi nelle gestioni per i lavoratori autonomi

Come detto, totalizzazione, ricongiunzione, riscatto, prosecuzione volontaria e cumulo, rappresentano, unitamente alla contribuzione figurativa²⁷, i principali rimedi contro i possibili effetti negativi della frammentazione e della discontinuità contributiva.

Queste tecniche di incremento, ricostruzione o ricomposizione delle anzianità, (delle quali si darà più diffusamente atto nel presente volume), risentono a loro volta della fisionomia del sistema "a valle" del quale vengono, *ratione temporis*, ad innestarsi. Sicché, da un lato, nessuna di queste costituisce, almeno ad oggi, un rimedio universalmente fruibile; dall'altro, la stessa gestazione normativa dei singoli istituti è avvenuta per

²⁶ La ricongiunzione può essere fruita dal libero professionista anche per valorizzare la contribuzione versata nella gestione separata dell'INPS ex art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995. In questo senso, Cass. 7 febbraio 2023, n. 3635 e Cass. 16 ottobre 2019, n. 26039

²⁷ Per contribuzione figurativa si intende la garanzia della continuità assicurativa anche per i periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità ecc.), viene meno, per il datore di lavoro l'obbligo di versare i contributi previdenziali. La contribuzione figurativa è accreditata d'ufficio, non comporta costo alcuno per il singolo lavoratore, ed è utile sia fini del diritto che della misura della pensione.

successive "approssimazioni" e senza tenere conto delle eventuali modifiche *medio tempore* intervenute sugli altri²⁸.

Circoscrivendo la presente indagine agli interventi, almeno astrattamente, riconducibili alla totalizzazione o al cumulo, tra i più risalenti può rammentarsi il tutt'ora vigente art. 3, legge 9 novembre 1955, n. 1122 che consente²⁹ la riunificazione "bidirezionale", della contribuzione accantonata presso INPS e l'INPGI ai fini del conseguimento del diritto a pensione (e non, evidentemente, ai fini del solo incremento di un trattamento già maturato in ciascuna o una soltanto delle due gestioni).

La ricomposizione delle anzianità contributive è qui prevista con speculazione unitaria della contribuzione multigestione che, secondo la tecnica del cumulo virtuale, non è oggetto di trasferimento da una gestione all'altra³⁰. Il rimedio, privo di costi per l'assicurato e, pertanto, riconducibile all'istituto della totalizzazione, non crea interferenze tra i sistemi di calcolo delle differenti gestioni coinvolte, ciascuna chiamata, secondo la propria normativa di riferimento, a erogare la propria quota di trattamento.

Dal medesimo carattere di settorialità era caratterizzato il rimedio previsto dall'oggi abrogato art. 16, legge n. 1047 del 1957, che consentiva³¹ la speculazione unitaria dei periodi assicurativi maturati in qualità di componente di famiglia di coltivatori diretti, mezzadri e coloni con quelli accreditati in ragione di altra attività lavorativa, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità.

Ancorché gratuito, non sembra invece riconducibile all'istituto della totalizzazione il rimedio previsto dalla legge n. 322 del 1958 (peraltro rubricata "Ricongiunzione delle posizioni previdenziali"), che consentiva³² ai lavoratori iscritti alle forme sostitutive o esclusive del regime generale

²⁸ In questo senso, M. CERRETA, *Commento sub art. 1, in Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Commentario della l. 7 febbraio 1979, n. 29, in Nuove leggi civ. com.*, 1979, pp. 988 ss., per il quale i provvedimenti in questione rappresentano una "congerie alluvionale di provvedimenti legislativi, emanati sempre in relazione a campi di applicazione limitati".

²⁹ Dovendosi tuttavia ricordare che con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, rt. 1 commi da 103 a 108, per quanto riguarda la gestione sostitutiva, la funzione previdenziale dello Inpgi è stata trasferita all'Inps a partire dal 1 luglio 2022.

³⁰ Sebbene con adozione del sistema di cumulo virtuale, il trattamento pensionistico è comunque considerato unitariamente; Cass. 8 agosto 1994, n. 7324 per cui "la pensione erogata ai sensi dell'art. 3 della l. 9 novembre 1955 n. 1122, acquisibile attraverso il cumulo dei periodi di iscrizione e delle contribuzioni effettuate all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ed all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e ripartita fra i due istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati, ha carattere unitario e pertanto la quota a carico dell'INPS non può costituire autonomo elemento pensionistico suscettibile, di per sé, di integrazione al trattamento minimo".

³¹ La norma è stata abrogata dall'art. 33, l. 9 gennaio 1963, n. 9.

³² La legge n. 322 del 1958, è stata abrogata dall'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(in assenza di autonomo diritto a pensionamento), il trasferimento della posizione assicurativa presso l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Questo istituto non implicava infatti alcuna sommatoria virtuale della contribuzione, consistendo invece in una automatica ricostruzione³³, con efficacia ora per allora, di una nuova posizione assicurativa presso la gestione generale per i lavoratori dipendenti, con detrazione della contribuzione eventualmente ancora dovuta dal trattamento pensionistico liquidato³⁴.

Altra ipotesi di totalizzazione "settoriale", in quanto riferita esclusivamente alla contribuzione accreditata presso la gestione artigiani, è quella prevista all'art. 9, legge n. 463 del 1959, che consente il cumulo dei relativi versamenti con quelli accreditati in qualsiasi altra attività lavorativa³⁵.

I limiti (soggettivi e oggettivi) dei provvedimenti appena richiamati – così come di altri coevi che, con tecniche diversamente articolate, tendevano alla ricomposizione delle anzianità contributive³⁶ – sono conseguenza della loro introduzione in occasione della progressiva istituzione delle forme previdenziali cui si riferiscono; sicché via via che si veniva estendendo l'obbligo assicurativo, veniva contestualmente prevista una norma di raccordo con le altre gestioni, con conseguente, inevitabile portata settoriale e difficoltà di coordinamento tra istituti.

³³ Cfr. Cass. 17 luglio 1981, n. 4661, per la quale non essendo necessaria istanza di parte, la ricostruzione della posizione previdenziale opera dal momento di cessazione del rapporto di lavoro.

³⁴ Cfr. Cass. 15 marzo 1986, n. 1776, secondo cui connotazione essenziale della norma, così strutturata, è il duplice effetto retroattivo di portare a reviviscenza una pregressa posizione assicurativa che, nell'ordinamento assicurativo particolare, si era già estinta improduttivamente e di sottoporla al regime dell'assicurazione generale obbligatoria mediante contribuzione integrativa di quella precedente ed il cui importo "è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto".

³⁵ Con principio che verrà costantemente ribadito in materia di cumulo dei contributi nell'ambito delle gestioni Inps, anche con riguardo a questa forma di ricomposizione, Cass. 19 agosto 2014, n. 18035 ha stabilito che: "attesa la struttura unitaria dell'AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, ha diritto alla relativa liquidazione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, e non per la liquidazione di pensioni autonome".

³⁶ In argomento si rinvia a C. Paolini, *Dai lavoratori dipendenti ai liberi professionisti: la traiettoria della pensione unica tramite ricongiunzione dei periodi contributivi*, in G. CANAVESI (a cura di), *Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti. Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo*, cit.

Diversamente, nella prospettiva della generale riforma del sistema previdenziale che sarebbe stata attuata con la legge n. 153 del 1969³⁷ – dove il tema della garanzia della pensione unica sarà oggetto di espressa delega³⁸ – con gli artt. 20 e 21 l. n. 613 del 1966, vengono approvate due forme di cumulo che, congiuntamente, rappresentano il primo vero tentativo di organica sistemazione della materia nell'ambito delle gestioni Inps per i lavoratori autonomi.

Si tratta di due fattispecie di cumulo d'ufficio: la prima consente la speculazione unitaria dei contributi versati nelle gestioni di lavoratori autonomi e subordinati "sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione"; la seconda, la cumulabilità delle anzianità contributive nell'ambito delle sole gestioni speciali dei lavoratori autonomi "in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo".

In entrambi i casi, l'automatica speculazione unitaria della contribuzione avviene esclusivamente "verso" una gestione per i lavoratori autonomi e non nel fondo lavoratori dipendenti. L'art. 20 L. 613 del 1966 riguarda la sola ipotesi di assicurato con anzianità contributive in una delle gestioni autonome che non abbia maturato un autonomo diritto a pensione in una gestione per i lavoratori dipendenti, nel quale caso, anziché accedere al cumulo, avrà diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica nell'ago ed a un supplemento di pensione in ragione della contribuzione da lavoro autonomo³⁹.

L'art. 21 disciplina invece la posizione previdenziale di chi possa far valere accrediti contributivi in più forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo con prestazione che deve essere necessariamente liquidata nella gestione (e secondo le regole) in cui l'assicurato ha da ultimo contribuito.

Entrambe le discipline, pertanto, consentono il cumulo a condizione che la liquidazione della pensione avvenga secondo le regole delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi; ciò che (prima delle modifiche introdotte dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 di riforma del sistema di calcolo del trattamento pensionistico degli iscritti alle gestioni INPS per i lavoratori

³⁷ Ci si riferisce, evidentemente, alla introduzione del sistema di finanziamento a ripartizione; alla adozione del sistema di calcolo retributivo delle pensioni; alla istituzione della pensione di anzianità.

³⁸ Cfr. art. 35, comma 2, lett. c), l. n. 153 del 1969 che delega di "attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro rata".

³⁹ Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia maturato autonomi diritti a pensione in una delle gestioni autonome e in quella per i lavoratori dipendenti, non avviene alcuna liquidazione d'ufficio e all'assicurato è consentito scegliere in quale gestione far liquidare il trattamento pensionistico. In questo senso, Circ. Inps n. 36 del 1990.

autonomi) imponeva una generalizzata applicazione del sistema di calcolo contributivo anche dopo che per i lavoratori dipendenti era entrato in vigore il metodo retributivo. Restando invece esclusa la possibilità di liquidare il trattamento nell'ambito del più vantaggioso fondo per i lavoratori dipendenti⁴⁰.

3. Dal cumulo retributivo al pro rata contributivo

Pur non ampliando⁴¹ le ipotesi di cumulo previste nelle due fattispecie istituite con la legge n. 613 del 1966, l'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 introduce rilevanti modifiche nella tecnica di speculazione unitaria della contribuzione cumulata. La nuova disciplina⁴² – che si colloca in maniera organica nell'ambito della complessiva riforma della previdenza dei lavoratori autonomi – modificando sensibilmente la tecnica di calcolo della prestazione pensionistica, incide anche sulla fisionomia giuridica del trattamento pensionistico conseguito mediante cumulo.

A norma della richiamata disposizione, la pensione viene liquidata con la tecnica del cumulo virtuale, sicché il complessivo importo del trattamento è costituito dalla somma delle quote imputabili alle singole gestioni, ciascuna delle quali corrisponde quanto dovuto secondo i criteri vigenti per il trattamento liquidato in via ordinaria. E ciò sia per quanto riguarda la individuazione del reddito pensionabile, che per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi⁴³. L'apporto innovativo⁴⁴ dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 rispetto alla previgente disciplina di cui agli artt. 20 e 21, legge n. 613 del 1966, è dunque nella tecnica di calcolo del trattamento, ora disancorato dalle regole della gestione di ultima contribuzione.

⁴⁰ Cfr. Cass. 4 maggio 2009, n. 10234, in *Lav. giur.*, 2009, p. 951.

⁴¹ La disciplina si rivolge infatti agli assicurati che "liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione [...] dei lavoratori dipendenti".

⁴² In argomento, P. BOER, *L. 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi*, in Persiani (a cura di), *Commentario, NLCC*, 1990, p. 1245, ss.

⁴³ In questo senso, cfr. Cass., 17 agosto 2005, n. 16025 tale interpretazione della norma appare quella preferibile in quanto non farebbe ricadere su ciascuna gestione interessata dal cumulo un onere più gravoso di quello che sarebbe stato a suo carico in assenza di cumulo; nello stesso senso Cass., 18 febbraio 2000, n. 1891 e Cass., 10 marzo 2001, n. 3533.

⁴⁴ In questo senso, cfr. Cass. 7 luglio 2008, n. 18569 per la quale: "l'art. 16 della legge innova in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o più di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti. Rimane ferma la regola che in tal caso la liquidazione avviene presso una delle gestioni speciali, ma l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le varie gestioni, secondo le regole applicabili a ciascuna di esse".

Ancorché frutto di più quote, il trattamento pensionistico resta unico, con conseguente applicazione dei medesimi tetti massimi di contribuzione previsti in via generale. Non potendo confondersi il concorso di più quote (finalizzato però alla liquidazione del medesimo trattamento), con la liquidazione di "pensioni diverse collegate funzionalmente"⁴⁵.

La più volte ribadita unicità del trattamento pensionistico conseguito secondo le regole dell'art. 16 cit. ne consentiva la fruibilità anche ai fini della maturazione del requisito contributivo minimo utile per il conseguimento della c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991⁴⁶.

L'espresso riferimento dell'art. 16 cit. ai lavoratori che "liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o [in quella] dei lavoratori dipendenti", da un lato conferma l'esclusione della cumulabilità della contribuzione versata nelle Casse per liberi professionisti⁴⁷; dall'altro ne impedirebbe l'utilizzo per il conseguimento di trattamenti non pensionistici quali, in primo luogo, l'assegno di invalidità⁴⁸. Soluzione discutibile, ove si consideri che questo trattamento è comunque suscettibile, ove oggetto di

⁴⁵ Cfr. Cass. 20 dicembre 2011, n. 27677, che ha correttamente stabilito che "il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione"; nello stesso senso Cass. 7 luglio 2008, n. 18569, con la precisazione che "né, per contro, può assumere valore ostativo la circostanza che, per uno dei trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema cosiddetto retributivo, la cui introduzione è avvenuta in contemporanea all'adozione, sia per il fondo lavoratori dipendenti che per i fondi speciali dei lavoratori autonomi, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite ai benefici pensionistici conseguenti all'applicazione del sistema retributivo".

⁴⁶ Cass. 20 gennaio 2003, n. 771 per cui: il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore - che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale e in parte in quella dei lavoratori dipendenti - raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella gestione speciale, previo cumulo "pro quota" dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 223 del 1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti.

⁴⁷ Esclude la possibilità di avvalersi della fattispecie di cui all'art. 16, l. n. 223 del 1990 con riferimento alla contribuzione accreditata nelle gestioni libero professionali Cass. 18 dicembre 2017, n. 30343, a mente della quale: "è invece applicabile la totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42 del 2006 (che ha abrogato e sostituito la l. n. 388 del 2000), utilizzabile quando il cumulo non sia previsto, e non possa pertanto operare all'interno della gestione considerata, ed è rimedio inappropriato solo nel diverso caso in cui sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie".

⁴⁸ In questo senso Cass. 18 settembre 2019, n. 23289 e Cass. 5 maggio 2014, n. 9582.

triplice consecutiva conferma, di consolidarsi in un trattamento permanente; sicché, di fatto, la Cassazione ne esclude la conseguibilità mediante cumulo a fronte di un dato normativo che, diversamente, menziona genericamente la pensione liquidata nelle gestioni INPS dei lavoratori autonomi.

Successivamente con l'art. 1, d.lgs. n. 184 del 1997 (attuativo della delega prevista all'art. 1, comma 39, legge 8 agosto 1995, n. 335), viene introdotta quella che è generalmente considerata la prima disciplina organica sul cumulo, sebbene riferita ai soli lavoratori con trattamento pensionistico integralmente contributivo⁴⁹ e, in un primo tempo⁵⁰, nella sola ipotesi di non maturazione di autonomo diritto a pensione in alcuno dei regimi previdenziali di contribuzione e con esclusione della pensione di anzianità. Come già visto per le altre fattispecie di cumulo, viene ribadito il principio (che sarà costantemente richiamato dal legislatore nei futuri interventi normativi in materia) di non computabilità della contribuzione coincidente, anche se volontaria o figurativa.

La determinazione del trattamento è prevista secondo l'ormai sperimentato criterio del *pro rata*, con liquidazione da parte di ogni singola gestione della propria quota sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti nel proprio ordinamento, senza alcun onere per gli interessati⁵¹.

4. L'estensione del cumulo ai lavoratori autonomi parasubordinati

Il quadro normativo si completa con la introduzione della speciale ipotesi di cumulo (art. 3 D.M. n. 282 del 1996) della contribuzione accreditata nelle gestioni INPS dei lavoratori autonomi, dei lavoratori subordinati, nonché in quelle esclusive o sostitutive di quest'ultima⁵², ai fini del conseguimento delle pensioni di vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità e superstiti nell'ambito della (neo istituita) gestione separata per i lavoratori parasubordinati (art. 2, comma 26 L. n. 335 del 1995).

⁴⁹ Destinatari della disciplina di cui al d.lgs. 184 del 1997 sono sia i lavoratori che in tutte le sopraelencate gestioni abbiano il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996, sia i lavoratori che in una o più delle medesime gestioni siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31.12.1995, purché abbiano optato nelle stesse, per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

⁵⁰ La limitazione è stata infatti eliminata dall'art. 1, comma 76, legge 24 dicembre 2007, n. 247 che ha soppresso dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, le parole: "che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".

⁵¹ Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 184/1997.

⁵² Viene pertanto ribadita l'esclusione della contribuzione accreditata nelle Casse libero professionali.

Il computo deve riguardare l'intera contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) al momento dell'esercizio della facoltà, con esclusione di computo parziale e con possibilità di speculare la contribuzione coincidente una sola volta ai fini della maturazione del requisito pensionistico ma per intero ai fini della misura del trattamento⁵³.

L'eventuale fruizione di un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate (diversamente da quanto osservato con riguardo alle discipline sul cumulo e da quanto si vedrà con riguardo alla totalizzazione), non esclude la facoltà di computo della residua contribuzione. Il trattamento viene liquidato nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza, calcolato con sistema interamente contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, trovano applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.

Il computo nella gestione separata, come anticipato, può essere utilizzato anche per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità (possibilità invece preclusa con il cumulo o con la totalizzazione), della pensione di inabilità e una pensione indiretta da parte dei superstiti del lavoratore assicurato deceduto senza aver raggiunto la pensione. Il computo consente inoltre l'accesso alla pensione supplementare a carico della gestione separata⁵⁴, in favore del pensionato nella assicurazione per i lavoratori dipendenti (salvo, evidentemente, che quella contribuzione non possa dare luogo alla liquidazione di un trattamento autonomo).

Il complessivo assetto normativo⁵⁵ delineatosi al termine degli anni '90 prevedeva, con l'eccezione degli assicurati in regime contributivo puro (art. 1, d.lgs. 184 del 1997), la possibilità di cumulo ai soli fini della liquidazione di una pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, con conseguente inesistenza di un principio che consentisse l'opposta

⁵³ Nonostante il testo del D.M. 282 del 1996 disponga (ancora oggi) che il cumulo nella gestione separata sia subordinato al ricorrere dei requisiti contributivi di cui all'art. 1, comma 23 l. n. 3335 del 1995 (vale a dire, quindici anni di contribuzione complessiva, di cui almeno cinque nella gestione separata), la relativa previsione è normalmente disapplicata dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto contenente una condizione incompatibile con la legge di delegazione "intesa esplicitamente alla armonizzazione della tutela ed alla estensione dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai lavoratori autonomi, senza porre alcuna condizione che restringa i presupposti per il riconoscimento del diritto"; cfr., in questo senso, Cass. 30 dicembre 2004, n. 24201.

⁵⁴ La prestazione supplementare viene liquidata al perfezionamento dell'età di vecchiaia prevista dalla gestione separata e sia per la valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazione i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.

⁵⁵ Art. 9, l. n. 463 del 1959, artt. 20 e 21, l. n. 613 del 1966, art. 16, l. n. 233 del 1990 e art. 3 D.M. n. 282 del 1996.

possibilità di cumulare la contribuzione multigestione da lavoro autonomo anche "verso" in fondo dei lavoratori subordinati⁵⁶.

5. L'approccio "minimalista" Corte Costituzionale alle tecniche gratuite di ricomposizione della contribuzione multigestione

Si è detto di come pluralismo previdenziale significhi pluralità di gestioni assicurative, enti e discipline. In questo complesso contesto istituzionale e regolamentare, la Corte Costituzionale, costantemente chiamata a valutare la ragionevolezza delle profonde disparità tra le discipline di categoria con i correttivi solidaristici gradualmente innestati dal legislatore⁵⁷, ha contribuito alla formazione di un sistema spesso poco coerente⁵⁸, la cui tenuta è garantita più dal pragmatismo di volta in volta profuso dai giudici⁵⁹, che dalla effettiva applicazione dei canoni costituzionali⁶⁰ di eguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza della prestazione⁶¹, non a caso spesso utilizzati in maniera poco accorta (quasi siano termini tra loro sinonimi), nell'ambito della medesima parte di motivazione.

In tal modo, a pronunce caratterizzate da una "interpretazione largheggiante del requisito dell'omogeneità del contesto di riferimento"⁶²,

⁵⁶ Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28261, in *Dir. Giust.*, 2006, 7, p. 17: "[...] la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni, concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

⁵⁷ Cfr. D. CASALE, *op. cit.*, p. 37.

⁵⁸ Tra i pronunciamenti più significativi in questo senso, si ricorda Corte cost. 12 dicembre 1987, n. 527 a mente della quale: "Come è noto la molteplicità e l'eterogeneità delle disposizioni vigenti in materia pensionistica è tale che - come ha sottolineato anche la dottrina - non possa parlarsi di un "sistema" in senso proprio, ma, di "regimi" pensionistici il cui scopo comune è quello di assicurare ai lavoratori un trattamento economico continuativo denominato pensione.

⁵⁹ G. CANAVESI, in G. Canavesi (a cura di), *La previdenza dei liberi professionisti. Dalla privatizzazione alla riforma Fornero*, Giappichelli, Torino, 2017, 10, il quale sottolinea come le decisioni della Corte siano mosse dall'intento dei giudici costituzionali di evitare "sconfinamenti politici" rispetto alle scelte operate dal legislatore.

⁶⁰ Ne ribadisce la centralità per la valutazione dell'operato del legislatore previdenziale Corte cost. 25 ottobre 2017, n. 250, in *Riv. giur. lav.*, 2018, II, p. 245, con nota di R. FOGLIA e in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, II, p. 362, con nota di G. LEONE

⁶¹ Cfr. M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Torino, 2018, qui p. 15 ss. Per i quali "La spinta derivante dalla continua esigenza di dare soluzione a problemi contingenti in assenza di un programma complessivo ha fatto del nostro ordinamento previdenziale un sistema in perenne movimento". Proseguono gli AA. rappresentando come a fronte della costante opera di razionalizzazione del sistema offerta dalle pronunce della Corte, sovente "la complessità del quadro normativo ha condizionato, in qualche modo, anche la giurisprudenza costituzionale che è risultata, a volte, composita e frammentaria".

⁶² A. ANDREONI, *Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico. I percorsi costituzionali*, Torino, 2006, qui p. 318.

se ne contrappongono altre di segno opposto, nelle quali viene invece esaltato il ruolo fondamentale della solidarietà di categoria in funzione protettiva del pluralismo delle gestioni, così ribadendo il dualismo di pensiero sotteso all'art. 38 Cost.⁶³. Esempi "classici" della prima tipologia sono rappresentati dall'attività di costante ampliamento dei beneficiari della integrazione al minimo⁶⁴ ovvero di generalizzazione dei meccanismi di tutela della adeguatezza delle prestazioni pensionistiche⁶⁵ (in entrambi i casi per irragionevolezza della differenziazione di posizioni assimilabili); tra quelle del secondo tipo, si possono ricordare proprio le molteplici pronunce con le quali la Corte ha costantemente protetto la legittimità costituzionale della ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi⁶⁶.

Alla fine degli anni novanta, ricongiunzione e totalizzazione non solo non erano rimedi alternativi, ma erano soltanto in parte complementari, residuando un'ampia gamma di situazioni nelle quali era preclusa qualsiasi tecnica di collegamento gratuita, restando la ricongiunzione onerosa il solo rimedio utile ad evitare la perdita del trattamento previdenziale. Questa condizione riguardava la maggior parte dei lavoratori in età pensionabile, considerato che la riforma apportata dal d.lgs. n. 184 del 1997, era riservata ai soli assicurati con il sistema contributivo (evidentemente, a quell'epoca, una minoranza).

⁶³ Nella sterminata letteratura in argomento, ci si limita qui a rinviare a M. PERSIANI, *Art. 38*, in *Comm. Cost.*, diretto da G. Branca, Bologna-Roma, 1989, p. 232 ss. e, più recentemente, M. CINELLI, *Condizionamenti finanziari e diritti sociali: la giustizia costituzionale tra vecchi e nuovi equilibri*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2019, 1, p. 1 ss.

⁶⁴ Fra le molte v. Corte cost. 27 maggio 1982, n. 102; Corte cost. 21 dicembre 1988, n. 1086; Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1144; Corte cost. 3 marzo 1989, n. 81.

⁶⁵ Il riferimento è a Corte Cost. 30 aprile 2015, n. 70 ed ai molti precedenti richiamati al punto 8 della parte motiva. Per un commento alla pronuncia, si rinvia a A. AVIO, *Il difficile superamento delle categorie tradizionali: il dialogo tra legislatore e Corte costituzionale sulle pensioni di vecchiaia*, in *Lav. dir.*, 2015, p. 3; l'autore rileva che la Corte dovrebbe iniziare "un percorso di adeguamento interpretativo dei vecchi istituti pensionistici alla luce delle riforme già attuate anche se non del tutto operative".

⁶⁶ Sia consentito rinviare, quanto meno per i richiami giurisprudenziali e dottrinali, a P. POZZAGLIA, *Ricongiunzione e totalizzazione*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, cit. Fra le principali pronunce possiamo ricordare anche Corte Cost. 30 ottobre 2003, n. 325, in *Dir. sic. soc.*, 2004, 143, con nota adesiva di L. FOGLIA, *Sulla legittimità costituzionale degli effetti del cumulo contributivo nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi*, che ha ritenuto conforme a costituzione l'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1990, n. 233 in quanto "la diversità del trattamento conseguente all'applicazione del sistema del *pro rata* rispetto a quello previsto per i lavoratori che versino ininterrottamente contributi in un'unica gestione si giustifica in ragione dell'esistenza di due diverse gestioni previdenziali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, rispondendo all'esigenza di preservarne gli equilibri finanziari, senza far ricadere su di esse un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo".

Investita del vaglio di costituzionalità della disciplina della ricongiunzione onerosa, con la nota sentenza n. 61 del 1999, la Corte⁶⁷ ne dichiarava l'illegittimità in quanto non affiancata da una tecnica di ricomposizione gratuita delle anzianità multigestione, nelle ipotesi in cui l'assicurato non avesse maturato un autonomo diritto a pensione in almeno una delle gestioni di iscrizione.

Pur ritenendosi conforme a costituzione la onerosità della ricongiunzione, veniva comunque censurata l'assenza di uno strumento alternativo gratuito, "il ricorso al quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva [...]". Sicché, la tutela costituzionale⁶⁸ viene circoscritta alla presenza di un criterio di collegamento gratuito nelle sole ipotesi del "lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto".

Orientamento ribadito dalle successive pronunce della Corte, intervenute nella vigenza dell'art. 71 della legge n. 388 del 2000 (v. *infra*), con le quali si è dato definitivo assetto ai principi in materia, nel senso che, diversamente da quanto avviene in ambito comunitario – dove la totalizzazione è direttamente strumentale alla libera circolazione dei lavoratori – in ambito domestico, "il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica è comunque soddisfatto dalla presenza [...] della pensione supplementare⁶⁹".

⁶⁷ Per alcuni commenti alla pronuncia, si rinvia a P. BOER, *Il contributo della Corte costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1999, II, p. 813; C. A. NICOLINI, *Tra cumulo e ricongiunzione, la Corte costituzionale apre un percorso di "flessibilità previdenziale"*, in *MGL*, 1999, 656 ss.; *Ib.*, *Cumulo dei periodi contributivi: la stessa Corte costituzionale conferma il carattere self executing della sentenza n. 61 del 1999*, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 8-9, p. 942. P. BOZZAO, *Totalizzazione dei periodi contributivi e adeguatezza della pensione*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 2233; E. GHERA, *Sul diritto alla totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 2320; M. CINELLI, S. GIUBBONI, C. A. NICOLINI, *Mobilità professionale, ricongiunzione, totalizzazione dei periodi assicurativi dopo la sentenza n. 61/1999 della Corte Costituzionale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, p. 191; M. De LUCA, *Totalizzazione di posizioni contributive: garanzia di adeguatezza delle pensioni in favore dei lavoratori mobili*, in *Foro it.*, 2000, c. 2412;

⁶⁸ Cfr. M. De Luca, *Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive*, in *Foro It.*, 2000, I, c. 26

⁶⁹ In questo senso, Corte Cost., 16 maggio 2002, n. 198, in *Giur. Cost.*, 2002, 3, con nota di L. FASSINA, *La parziale applicazione del principio della totalizzazione dei periodi contributivi nell'ordinamento previdenziale italiano*, per il quale "Al principio della totalizzazione non può attribuirsi dunque, allo stato, un carattere generale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto". Cfr. altresì P. BOER, *Il contributo della Corte costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, cit.,

Sicché, quantunque all'istituto debba essere attribuito il ruolo di strumento "di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro"⁷⁰, la previsione di una fattispecie di totalizzazione estesa anche alla misura della prestazione pensionistica non può intendersi costituzionalmente necessitata, ma rimessa alla discrezionalità del legislatore ed alla necessità di preservarne gli equilibri finanziari "senza far ricadere [sulle gestioni previdenziali] un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo"⁷¹.

La Corte Costituzionale affronta così il problema più immediato, spronando il legislatore a risolvere una questione volutamente ricostruita in senso congiunturale. Le conseguenze non potevano che essere, ancora una volta, interventi legislativi privi di scopo sistematico e fatalmente suscettibili di disarticolare ulteriormente il quadro normativo di riferimento.

6. L'evoluzione normativa della totalizzazione tra vecchi e nuovi limiti

Come prevedibile, con l'approvazione dell'art. 71, L. n. 388 del 2000 e del relativo decreto di attuazione (D.M. 7 febbraio 2003, n. 57), il legislatore ha revisionato l'istituto della totalizzazione ampliandone l'ambito di operatività ma non oltrepassando i confini delineati da Corte Cost. 61/1999 di istituto riservato alle sole ipotesi di impossibilità per il lavoratore di raggiungere un trattamento pensionistico autonomo.

Sotto il profilo dei destinatari, la totalizzazione veniva estesa a tutti i lavoratori assoggettati al sistema di calcolo retributivo o misto, in precedenza non destinatari della tutela per essere questa limitata dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 184 del 1997, ai soli assicurati con sistema contributivo puro⁷²; mentre restavano confermate sia l'esclusione dalla cumulabilità dei periodi contributivi coincidenti, che la limitata fruibilità dell'istituto nel solo caso di non maturazione di un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate dagli accrediti contributivi⁷³.

secondo il quale "sarebbe auspicabile che il legislatore provvedesse anche a generalizzare l'istituto della pensione supplementare [...] onde evitare che, nei casi in cui non è applicabile il cumulo [...] si sterilizzino i periodi contributivi presenti in altre forme di previdenza, insufficienti a dare diritto a un trattamento autonomo".

⁷⁰ Corte Cost., 16 maggio 2002, n. 198, cit.

⁷¹ Cfr. ancora Corte Cost., 16 maggio 2002, n. 198 e Corte Cost. 30 ottobre 2003, n. 235.

⁷² Cfr. in questo senso, Cass. 30 giugno 2021, n. 18616.

⁷³ In merito si segnala l'interpretazione particolarmente estensiva data della relativa previsione legale da Cass. 12 luglio 2005, n. 14570, *Foro it.*, 2006, c. 1142, con nota di V. CARBONE, secondo la quale "il cumulo non è impedito dal raggiungimento del solo requisito contributivo minimo per l'acquisizione, all'atto del compimento dell'età prevista, del diritto alla pensione di vecchiaia, risultando comunque non ancora maturato il diritto a pensione in

Permane, infine – con l’avallo della giurisprudenza di legittimità⁷⁴ – l’impossibilità di ricorrere al cumulo ai fini del conseguimento del trattamento di anzianità e dell’assegno di invalidità⁷⁵.

La vigente disciplina della totalizzazione⁷⁶ muove⁷⁷ dall’esigenza di superare alcune delle limitazioni dell’art. 71, L. n. 388 del 2000; ciò che è avvenuto con successivi interventi normativi⁷⁸.

L’attuale assetto normativo in materia di totalizzazione amplia i margini di operatività dell’istituto sotto il profilo dei destinatari e dei trattamenti conseguibili, semplificando le modalità di accesso alla pensione unica tramite la rimozione di alcuni dei preventivi limiti all’accesso.

L’istituto, ora, si riferisce infatti a qualunque lavoratore autonomo o subordinato che vanti accrediti contributivi in due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO; nelle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali libero

una qualsiasi forma pensionistica obbligatoria. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto alla totalizzazione, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di inabilità, dei contributi della gestione a.g.o. e di quelli della gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ad un lavoratore che, nel momento in cui era divenuto inabile, pur avendo una anzianità contributiva nell’AGO di 25 anni, non aveva comunque maturato il diritto alla pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie)."

⁷⁴ Cass. 5 novembre 2003, n. 16645 che esemplifica in massima la logica di Corte Cost. 61/1999, pronunciandosi nel senso che: "il sistema della totalizzazione dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse, introdotto dall’art. 71 l. n. 388 del 2000 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, presuppone che, in mancanza di tale totalizzazione, l’assicurato non consegua alcun trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni in cui ebbe a versare la contribuzione nel corso della sua vita lavorativa ed è applicabile, nel concorso di tali presupposti, esclusivamente ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, e non anche per ottenere la pensione di anzianità". Sull’esclusione della conseguibilità in cumulo dell’assegno di invalidità, cfr. Cass. 8 settembre 2008, n. 22585, in *Lav. giur.*, 2009, p. 200; Cass. 28 gennaio 2008, n. 1818, in *Lav. giur.*, 2008, p. 527.

⁷⁵ P. BOZZAO, *Pensioni di anzianità e principio di totalizzazione*, in *Riv. prev. pubbl. priv.*, 2002, p. 60 ss. per la quale la Corte Costituzionale del 1999 aveva riferito il principio di necessaria cumulabilità gratuita della contribuzione ai soli casi di "ablazione completa del diritto".

⁷⁶ Per un approfondito esame della disciplina della totalizzazione, si rinvia a L. FOGLIA, *La posizione professionale del lavoratore nel sistema della protezione sociale*, Torino, 2012, qui p. 157 ss. e F. OLIVELLI, *La totalizzazione quale strumento di massimizzazione dei benefici pensionistici* in G. CANAVESI (a cura di), *Frammentazione ...*, p. 49 ss.

⁷⁷ Art. 1, comma 1, lett. d), l. n. 243 del 2004 di delega al Governo di "rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi".

⁷⁸ D.lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006; art. 1, comma 76, l. n. 247 del 24 dicembre 2007; art. 24, comma 19, d.l. n. 201 del 6 novembre 2011; art. 2, comma 2, D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.

professionali ovvero nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati, consentendo l'accesso ai trattamenti di vecchiaia, anzianità, inabilità e per i superstiti⁷⁹.

Non costituisce più impedimento alla totalizzazione il possesso dei requisiti utili al conseguimento di un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte; mentre il divieto permane nel caso di concreta percezione del trattamento⁸⁰.

La valutazione unitaria della contribuzione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione, con conseguente impossibilità di una totalizzazione parziale⁸¹.

Ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione rilevano i soli contributi non coincidenti⁸², mentre l'eventuale coincidenza non ne impedisce la valutazione ai fini della quantificazione del trattamento finale.

La misura del trattamento è determinata, in linea generale⁸³, con il sistema di calcolo contributivo, con mantenimento del sistema misto nel caso in cui il lavoratore, iscritto prima del 1996, abbia raggiunto in una delle gestioni interessate i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a una autonoma pensione⁸⁴. Il pagamento del trattamento totalizzato è interamente a carico dell'INPS, anche nel caso in cui non vi siano quote a proprio carico, con diritto di questo ultimo ad essere tenuto indenne da apposite convenzioni stipulate con i diversi enti potenzialmente interessati.

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, oltre alle specifiche regole previste dai diversi regimi interessati dal cumulo (es: cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione

⁷⁹ Art. 1, comma 1, d.lgs. 42 del 2006.

⁸⁰ Art. 1, comma 1, d.lgs. 42 del 2006, con previsione estesa dall'art. 1, comma 76, l. n. 247 del 2007 anche ai trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo (art. 1, d.lgs. n. 184 del 1997).

⁸¹ Non rappresenta condizione di accesso alla totalizzazione il possesso di una determinata quantità di contributi nella gestione, essendo stata gradualmente rimosso il limite della anzianità minima cumulabile, originariamente prevista in 6 anni per ciascuna gestione (art. 1, comma 1, d.lgs. 42 del 2006), successivamente portata a 3 (art. 1, comma 76, l. n. 247 del 2007) per essere poi definitivamente espunta (art. 24, comma 19, d.l. n. 201 del 2011). Cfr. anche Inps, circ. n. 35 del 14 marzo 2012.

⁸² In argomento, Cass. 20 ottobre 2023, n. 29260, in *Dir. prat. Lav.*, 2024, 16, p. 1030 e Cass. 7 luglio 2020, n. 14076 a mente delle quali, con riguardo agli agenti di commercio, "La Fondazione non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006". Nello stesso senso, Cass. 4 maggio 2016, n. 8887.

⁸³ Art. 4, comma 2, d.lgs. 42 del 2006.

⁸⁴ Cfr., in questo senso, Cass. 30 giugno 2021, n. 18616.

dall'albo professionale⁸⁵), è previsto un requisito anagrafico pari, a seguito dell'applicazione – a partire dal 1 gennaio 2013 – dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita media, a 66 anni indifferentemente per uomini e donne⁸⁶ in concorso con almeno 20 anni di contribuzione totalizzata non coincidente. Il pagamento della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è procrastinato di diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi⁸⁷.

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con un'anzianità contributiva (complessiva) di almeno 40 anni (con adeguamento alla speranza di vita dall'anno 2013), con esclusione degli accrediti figurativi⁸⁸ e in concorso (come per la pensione di vecchiaia) con gli eventuali, ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Anche il pagamento del trattamento di anzianità in totalizzazione è contingentato di diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi; ma in questo caso, con contestuale applicazione (a decorrere dal 1° gennaio 2012) dell'ulteriore posticipo trimestrale previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con riferimento alla pensione di inabilità è la gestione di ultima iscrizione ad essere tenuta all'accertamento del requisito sanitario, mentre l'applicazione della maggiorazione convenzionale è ripartita tra tutte le gestioni interessate, in proporzione alla rispettiva anzianità assicurativa.

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest'ultimo è deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, mentre il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base sia ai requisiti di assicurazione e di contribuzione sia agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica a cui il dante causa era iscritto al momento della morte.

La pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

⁸⁵ Cfr., tra le molte, Cass. 25 gennaio 2019, n. 2225, in *Dir. Giust.*, 2019, fasc. 17, p. 13, con nota di M. TONETTI, *Per andare in pensione con la totalizzazione dei contributi INPS bisogna cancellarsi dall'albo* e Cass. 12 dicembre 2017, n. 29780.

⁸⁶ Nel momento in cui viene redatto il presente scritto la soglia dei 66 anni è valida per i pensionamenti sino a tutto l'anno 2024.

⁸⁷ Sulle finestre di contingentamento per la pensione in totalizzazione, si v. Inps, mess. N. 4497 del 23 febbraio 2021.

⁸⁸ Cass. 18 settembre 2019, n. 23293, Cass. 23 dicembre 2013, n. 28620; Cass. 12 maggio 1989, n. 2175, in *Giust. civ.*, 1989, p. 2399, con nota di M. GENGINI, che valorizzano il tenore letterale dell'art.22, lett. b) della legge n. 153 del 1969.

7. I rapporti tra la totalizzazione e le preesistenti tecniche di cumulo per i lavoratori autonomi

Sin dalla vigenza dell'abrogato art. 71, l. n. 388 del 2000, una delle questioni più dibattute – almeno in giurisprudenza – ha riguardato i rapporti tra disciplina della totalizzazione e le preesistenti regole sul cumulo nell'ambito delle gestioni INPS per i lavoratori autonomi; dilemma interpretativo risolto con la ritenuta prevalenza di queste ultime nelle ipotesi di (apparente) sovrapposizione tra istituti. In questo senso si è dato rilievo, da un lato – in accordo con il richiamato percorso interpretativo di Corte Cost. 69 del 1999 – al carattere non generale della totalizzazione⁸⁹; dall'altro, alla maggiore coerenza sistematica fra trattamento unico liquidato in cumulo⁹⁰ e sostanziale unitarietà delle gestioni Inps⁹¹. Con soluzione ribadita anche con riguardo alla contribuzione accreditata nella gestione separata ex art. 2, comma 26 legge n. 335 del 1995, la cui cumulabilità è stata condivisibilmente ricondotta⁹², pur in presenza di

⁸⁹ Cass. 22 maggio 2007, n. 11948 e Cass. 4 maggio 2009, n. 10234, per la quale "[...] le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui all'art. 16 l. 2 agosto 1990 n. 233, non [sono] derivate o abrogate dall'art. 71 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 42); la tecnica della totalizzazione dei contributi costituisce infatti un rimedio inappropriato e inammissibile ove in uno stesso sistema pensionistico (quale quello dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps) sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie ciò trovando conferma nella finalità complessiva dell'istituto introdotto dall'art. 71 cit., nel dato letterale della menzione unitaria, nel comma 1, dell'«assicurazione generale obbligatoria», e nel tenore dell'art. 1, comma 4, del regolamento del 7 febbraio 2003 n. 57, secondo cui «restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi», quale disposizione di salvezza conservata anche nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2006. Nello stesso senso, Cass. 4 maggio 2009, n. 10234.

⁹⁰ Cass. 6 maggio 2009, n. 10396, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2010, p. 277 con nota di G. ESPOSTI, a mente della quale: "Rimane ferma la regola che in tal caso la liquidazione avviene presso una delle gestioni speciali, ma l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le varie gestioni, secondo le regole applicabili a ciascuna di esse. [...] Deve quindi escludersi che la disciplina della L. n. 233 del 1990, art. 16, sulla liquidazione delle pensioni sulla base del cumulo di contributi versati, nell'ambito dell'AGO, presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oltre che eventualmente presso la gestione per i lavoratori dipendenti, sia stata derogata o abrogata dalla L. n. 388 del 2000, art. 71.

⁹¹ In questo senso, Cass. 7 luglio 2008, n. 18569: "l'art. 16 della legge n. 233 del 1990, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente".

⁹² Cfr. Cass. 6 maggio 2009, n. 10396, cit., per la quale "in caso di concorso a favore del medesimo lavoratore di contributi presso la detta gestione separata ed altre gestioni

pronunce di segno opposto⁹³, alle regole valide per le gestioni "storiche" dei lavoratori autonomi ed ai criteri di calcolo per questi dettati dall'art. 16, l. n. 233 del 1990. Diversamente, senza contraddizione con il riferito principio, la presenza di contribuzione accreditata in gestioni previdenziali escluse dalle regole di cumulo (es. gestioni libero professionali), consente invece l'accesso alla sola totalizzazione quale rimedio non generale, ma di più estesa fruibilità⁹⁴.

8. Dalla totalizzazione al "nuovo cumulo": le regole per il pensionamento di vecchiaia

L'art. 1, comma 239, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto una nuova possibilità di cumulo della contribuzione accreditata in qualunque gestione previdenziale, ivi incluse – a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 195, legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) – quelle dei liberi professionisti.

Il nuovo cumulo⁹⁵ consente l'accesso alla pensione di vecchiaia, inabilità, per i superstiti e, dal 1 gennaio 2017, a quella anticipata, senza costi economici diretti per l'assicurato e – diversamente dalla totalizzazione – senza uno specifico contingentamento della prestazione⁹⁶. Il trattamento è

dell'assicurazione generale obbligatoria, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e per il relativo calcolo si può procedere al cumulo dei contributi [...] è applicabile la disciplina sul computo per quote della pensione secondo i criteri di cui all'art. 16 della citata legge n. 233 del 1990, mentre, per contro, va esclusa l'applicabilità della disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dall'art. 71 l. 23 dicembre 2000 n. 388 [...]"

⁹³ In senso opposto alla pronuncia sopra richiamata, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1818, secondo cui "la portata generale della norma comporta che la stessa ha regolato tutte le ipotesi di totalizzazione tra forme pensionistiche, ivi compresa quella erogata dalla gestione separata presso l'INPS, istituita con la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26"; negli stessi termini, Cass. 30 dicembre 2004, n. 24201; Cass. 8 settembre 2008, n. 22585, in *Lav. giur.*, 2009, p. 200 ss.

⁹⁴ Cfr. Cass. 18 dicembre 2017, n. 30343, per cui "risulterebbe [...] contraddittorio affermare che il D.lgs. n. 42 del 2006 nel mentre ha previsto una più estesa facoltà di totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati presso varie gestioni e sistemi previdenziali abbia pure fatto salva una disciplina del cumulo che non consenta la valorizzazione dei medesimi periodi contributivi [...] prevedendo una liquidazione della prestazione con una parziale utilizzazione dei medesimi contributi".

⁹⁵ Per un primo commento si rinvia a F. VENANZI, *Le novità in materia di cumulo dopo la legge di stabilità 2017*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2017, n. 2, p. 373 ss. e S. CATINI, *L'ultima frontiera del diritto della previdenza sociale: dal pluralismo dei regimi all'accorpamento delle posizioni contributive*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2017, n. 2, p. 373 ss., p. 333 ss.; Con particolare riferimento al cumulo nell'ambito delle gestioni libero professionali, sia consentito rinviare a P. POZZAGLIA, *Il Cumulo della contribuzione previdenziale per il liberi professionisti*, in G. Canavesi (a cura di) *Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti: ricongiunzione, totalizzazione e cumulo*, cit., pp. 225-256.

⁹⁶ La totalizzazione, pur fissando requisiti di accesso al trattamento pensionistico meno onerosi (65 anni di età e 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia di e 40 anni di

liquidato secondo le regole vigenti in via ordinaria nelle singole gestioni interessate. Il ricorso all'istituto non è impedito dal possesso dei requisiti utili per la maturazione di un autonomo diritto a pensione in una singola forma previdenziale⁹⁷.

Una delle prime questioni interpretative che si è posta⁹⁸ con riferimento a questo nuovo istituto, ha riguardato l'individuazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Ed infatti, le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 195, lett. b), legge n. 232 del 2016 al comma 239 dell'art. 1, legge n. 228 del 24 dicembre 2012, hanno dato vita – almeno nel loro tenore immediatamente testuale – ad un contrasto interpretativo con il successivo comma 241, non modificato dalla riforma⁹⁹.

La prima norma dispone infatti che la pensione di vecchiaia possa conseguirsi in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti (rispettivamente) dai commi 6, 7 dell'art. 24 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; la seconda, subordina invece l'accesso al trattamento in cumulo al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Con l'ulteriore condizione che l'assicurato sia in possesso anche degli eventuali ulteriori requisiti di accesso previsti dalla gestione di ultima iscrizione (ad es. la cessazione dell'attività lavorativa o il raggiungimento di un importo minimo di trattamento; v. *infra*).

contribuzione per quella di anzianità), prevede un contingentamento del trattamento di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per quella di anzianità.

⁹⁷ La legge di stabilità per il 2017 ha sostituito la originaria formulazione del comma 239, che escludeva il ricorso al cumulo in caso di "possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico", con l'attuale previsione che si riferisce invece ai soggetti "che non siano titolari di trattamento pensionistico". C. App. Trieste, 18 febbraio 2025, n. 2 ha condivisibilmente escluso il diritto ad accedere al cumulo contributivo all'assicurato beneficiario di trattamento pensionistico in regime di totalizzazione.

⁹⁸ P. POZZAGLIA, *op. loc. ult. cit.*

⁹⁹ Il comma 239 prevede che il cumulo possa aver luogo "per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto"; mentre il successivo comma 241 prevede invece che "Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto".

Si pone così, in primo luogo, la necessità di conciliare il riferimento alle soglie previste dalla legge "Fornero" – che (per gli anni 2022-2023) fissa l'età pensionabile di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contribuzione¹⁰⁰ – con quello ai requisiti anagrafici previsti delle forme assicurative professionali che, ad eccezione della Cassa Ingegneri ed Architetti¹⁰¹ e delle gestioni di cui al D.lgs. n. 103 del 1996¹⁰², prevedono una età minima più elevata ed un più consistente requisito contributivo¹⁰³ rispetto al sistema di base.

Secondo una prima interpretazione possibile, le disposizioni in commento avrebbero lo scopo di fissare – rispettivamente – una soglia minima e massima di accesso alla pensione di vecchiaia. Da un lato subordinando cioè il conseguimento del trattamento al possesso dei requisiti più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate; dall'altro impendendone il conseguimento con anzianità contributiva ed anagrafica inferiore a quella prevista per il regime di base (come rileverebbe nell'ipotesi in cui il cumulo abbia interessato gestioni con requisiti di accesso più agevoli).

Questa soluzione, benché allo stato delle attuali normative di settore si presti a disciplinare una casistica piuttosto limitata (a cagione della residualità di gestioni libero professionali con requisiti meno onerosi del sistema di base), ha l'indubbio vantaggio di attenuare possibili contrasti dovuti alle diversità dei requisiti di accesso (imponendo un automatico adeguamento verso l'alto) e di proteggere il sistema di base da possibili modifiche in ribasso da parte di gestioni caratterizzate da più accentuate caratteristiche mutualistiche.

¹⁰⁰ Per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall'INPS (coltivatori diretti, artigiani, commercianti), per le forme esclusive e sostitutive dell'Ago, così come per la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 non si sono poste questioni di coordinamento dei requisiti di accesso ai trattamenti previdenziali, ormai definitivamente unificati dall'art. 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

¹⁰¹ I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in Inarcassa sono (per l'anno 2019) fissati in 66 anni e tre mesi di età, con un minimo di 33 anni (per gli incrementi del requisito contributivo, v. tabella allegata all'art. 20 del Reg. di previdenza Inarcassa);

¹⁰² Il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia nell'ambito di queste gestioni è fissato a 65 anni e 5 anni di contribuzione. Si v. al riguardo art. 13 Reg. prestazioni previdenziali Enpab; art. 23 Reg. per l'attuazione delle attività di previdenza Enpapi; art. 13 Reg. per l'attuazione delle attività di previdenza Enpap; art. 14 Reg. Eppi; art. 13 Reg per la previdenza obbligatoria Enpaia.

¹⁰³ Sempre con riferimento all'anno 2019, i requisiti minimi di accesso per le gestioni libero professionali risultano fissati in 69 anni e 34 anni di contribuzione per la Cassa Forense, per giungere sino a 70 anni e 35 anni di contributi nel 2021 (art. 2, comma 1, Reg. 5 settembre 2012); 68 anni e 40 anni di contribuzione per la Cassa dei ragionieri (art. 19, Reg. 1 gennaio 2013); 70 anni e 35 anni di contribuzione per la Cassa Geometri (art. 2, Reg. CIPAG del novembre 2012); 66 anni e 5 di contribuzione per la gestione dei consulenti del lavoro (art. 5, Reg. 9 novembre 2012); 68 anni e 33 di contribuzione per la Cassa dei dottori Commercialisti (art. 26, Reg. unitario).

Diversamente, secondo l'interpretazione offerta da Ministero del Lavoro e INPS¹⁰⁴ la pensione di vecchiaia in cumulo rappresenterebbe invece una fattispecie a formazione progressiva, rispetto alla quale il rinvio operato dall'art. 1, comma 239 alla legge Fornero disciplinerebbe i requisiti minimi per il conseguimento del diritto (dovendosi a tal fine valorizzare tutti i periodi contributivi accreditati presso le gestioni previdenziali interessate); mentre il riferimento al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti da ciascuna gestione coinvolta (cfr. comma 241 legge cit.) rileverebbe ai soli fini della misura del trattamento nel suo complesso.

In presenza di requisiti di accesso differenti, il trattamento pensionistico verrebbe così liquidato non soltanto in più quote ma anche in più tempi; sicché l'Inps inizierà a corrispondere la propria parte di pensione al raggiungimento dell'età minima, mentre quella a carico dell'Ente previdenziale privatizzato sarà procrastinata al raggiungimento dei relativi requisiti.

Questa soluzione interpretativa sembra contrastare con il dato letterale dell'art. 1 comma 241, legge cit. che, invero, non menziona la misura del trattamento, bensì al "*diritto al trattamento di pensione di vecchiaia*", come confermato anche dal successivo richiamo agli "*ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva*" previsti dalla gestione di ultima iscrizione. Con chiaro riferimento, peraltro, al conseguimento del trattamento pensionistico nel suo complesso e non alla sola quota di competenza di una singola gestione. Deve tuttavia evidenziarsi che un indubbio pregio di questa interpretazione è quello di consentire all'assicurato una attenuazione del disagio economico connesso alla perdita del reddito, percependo, nelle more del perfezionamento di tutti i requisiti, una quota del futuro, complessivo trattamento. Ciò che spiega anche il successo accordato a questo orientamento dalle prassi delle gestioni libero professionali (v. *infra*).

Potrebbe infine provarsi a sostenere che le due soglie si pongano in rapporto di genere a specie, nel senso che l'art. 1, comma 239 legge n. 228/2012 fisserebbe un limite minimo comune a tutti i trattamenti pensionistici accessibili mediante cumulo ("la predetta facoltà può essere esercitata"), mentre il successivo comma 241 legge n. 228/2012 riguarderebbe i requisiti di accesso del solo trattamento di vecchiaia ("il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza ...").

Tuttavia, questa interpretazione non appare percorribile a fronte di quanto previsto al medesimo art. 1, comma 241, legge n. 228/2012, con riguardo alla pensione di inabilità ed ai superstiti, per le quali,

¹⁰⁴ Rispettivamente, con nota dell'11 settembre 2017, n. 13919 e con circ. n. 140 del 12 ottobre 2017 (che ricalca fedelmente le indicazioni ministeriali).

richiamandosi l'art. 2, comma 2, d.lgs. 42 del 2006¹⁰⁵, viene prevista una specifica disciplina che, evidentemente, impedisce di riconoscere al precedente comma 239 legge cit. questo carattere di generalità.

Una ulteriore questione di rilievo interpretativo viene posta dalla disposizione del medesimo comma 239 che richiama, parrebbe ai soli fini della individuazione dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12, d.l. n. 78 del 2010. Dovendosi tuttavia ritenere che quel richiamo - ridondante in quanto già desumibile dalla disciplina generale dettata dall'art. 24, l. n. 201 del 2011 - non valga ad escludere la naturale applicabilità della disciplina sull'adeguamento alle speranze di vita, anche alla pensione di vecchiaia, in accordo con le previsioni della disciplina generale¹⁰⁶.

Nello stesso senso sembra valorizzabile anche il richiamo alla esclusione dal cumulo dei soggetti che siano "*già titolari di trattamento pensionistico*", che sembra presupporre una necessaria identità dei requisiti anagrafici e contributivi tra pensione ordinaria e pensione in cumulo.

9. (segue) Le regole per la pensione anticipata e di inabilità

Con riguardo al cumulo contributivo per il conseguimento della pensione anticipata, l'art. 1, comma 239 legge n. 228/2012 dispone la generalizzata applicazione dell'art. 24, comma 10, legge n. 214 del 2011, senza alcun ulteriore rimando ad eventuali specifiche discipline previste dalle gestioni libero professionali interessate¹⁰⁷. Sicché, in linea di principio, resta esclusa la possibilità di subordinare il conseguimento della pensione di anzianità mediante cumulo al concorso di requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 24, comma 10, legge cit. per il sistema di base.

Stando al tenore letterale della norma, potrebbe risultare errata l'indicazione offerta dall'INPS nella circolare n. 140/2017¹⁰⁸ che, rimeditando un proprio precedente orientamento che manteneva la

¹⁰⁵ In forza di questo richiamo alla disciplina della totalizzazione, il diritto alla pensione di inabilità in cumulo si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante, ovvero il dante causa era al momento del decesso (v. *infra*, par. 11).

¹⁰⁶ Cfr. G. CANAVESI, *Frammentazione contributiva e diritto alla pensione unica del libero professionista: totalizzazione e cumulo tra garanzia costituzionale e autonomia delle casse privatizzate*, in G. CANAVESI (a cura di), *Frammentazione ... cit.*, p. 107 ss., che condivisibilmente rileva la infelice formulazione della norma introdotta nel 2016 a cagione del suo "mancato coordinamento con il testo originario".

¹⁰⁷ La norma subordina il conseguimento della pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne.

¹⁰⁸ Cfr. punto 1.2.

disciplina del cumulo ai fini della pensione anticipata interamente nell'ambito della relativa disciplina generale¹⁰⁹, dispone che *"per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali"*.

Con riferimento al conseguimento della pensione di inabilità mediante cumulo, l'articolo 1, comma 242, legge n. 228 del 2012, rinvia alla corrispondente disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (qui, all' art. 2, comma 2, d.gs. n. 42 del 2006); sicché il trattamento in questione deve intendersi conseguibile in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti fissati dalla forma assicurativa nella quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Diversamente da quanto visto per la pensione di vecchiaia, il riferimento ai soli requisiti previsti dalla gestione di iscrizione, non consente di configurare il trattamento in questione come fattispecie a formazione progressiva; rilevando il cumulo ai soli fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione richiesti dalla gestione interessata dall'evento inabilitante.

10. Il calcolo della pensione in cumulo

Con riferimento alle regole per il calcolo della pensione in regime di cumulo, l'art. 1, comma 245 legge n. 228/2012 prevede che ciascuna gestione interessata liquidi la quota di competenza secondo le regole previste per il regime ordinario, tenuto conto delle rispettive retribuzioni di riferimento ed in ragione della contribuzione accreditata presso la gestione stessa¹¹⁰.

Soltanto con riferimento alle anzianità contributive successive al 1 gennaio 2012, con generalizzazione della previsione di cui all'art. 24 c. 2, d. l. n. 201 del 2011, è stata prevista (art. 1, comma 246 legge n. 228/2012) la necessaria applicazione del sistema di calcolo contributivo.

Sicché, volendo prendere a riferimento le gestioni INPS, il calcolo della pensione in regime di cumulo, per le relative quote di competenza, ed in ragione della collocazione temporale delle anzianità retributive speculative in

¹⁰⁹ Cfr. punto 1.2 circ. n. 60 del 16 marzo 2017, che faceva invece riferimento alla sola cessazione del rapporto di lavoro dipendente e la successiva circ. 103 del 23 giugno 2017 che espressamente (punto 2.2.) prevedeva come *"nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività autonoma o subordinata"*.

¹¹⁰ la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, secondo l'art. 22, co. 5, L. n. 153/69. In questo senso, Cass. 3 giugno 2024, nn. 15458, 15459 e 15460.

cumulo, è il seguente: per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 troverà integrale applicazione il sistema di calcolo retributivo per tutte le anzianità maturate sino alla data del 31 dicembre 2011; trovando invece applicazione il sistema contributivo per quelle successive. Diversamente, il metodo retributivo potrà essere applicato soltanto con riguardo alle anzianità sino al 31 dicembre 1995 per quanti, a questa stessa data, non abbiano maturato i 18 anni di contribuzione. Per i nuovi assunti al 31 dicembre 1995, invece, il calcolo sarà interamente contributivo.

Con particolare riferimento ai neo assunti (considerazione però valida per tutti gli assicurati il cui trattamento pensionistico debba essere calcolato con il sistema contributivo puro), la disciplina in esame viene ad interferire con quella – simile ma non identica¹¹¹ – dettata dal d.lgs. 184 del 1997. Sicché ci si deve interrogare se la più recente disciplina trovi applicazione alle sole pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto ovvero a qualsiasi trattamento, a prescindere dal metodo di calcolo applicabile (quindi anche se esclusivamente contributivo)¹¹².

Un indizio nel senso della portata generale dell'istituto in scrutinio, potrebbe rinvenirsi nella formulazione della prima parte del comma 239, che fa espressamente salve "le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 2 febbraio 1979, n. 29", senza invece menzionare il d.lgs. 184 del 1997. Indicazione testuale che, tuttavia, da un lato potrebbe essere intesa anche nel senso della non riferibilità della disciplina alle pensioni "contributive pure"; dall'altro non appare meritevole di essere eccessivamente valorizzata, tenuto conto della mancata menzione della ricongiunzione di cui alla legge n. 45 del 1990, invece sicuramente interessata dal riformato istituto del cumulo.

Più pregnante appaiono invece le considerazioni di quanti, pur sollevando dubbi circa la complessiva tenuta sistematica dell'impianto

¹¹¹ L'art. 1 comma 1, d.lgs. 184 del 1997, prevede che il cumulo sia consentito solo per il raggiungimento della misura del trattamento pensionistico ed il successivo comma 5, rimette alla discrezionalità delle gestioni libero professionali la facoltà di computare i periodi contributivi accreditati presso altre Casse (sempre al solo fine del conseguimento del trattamento pensionistico). Anche sotto il profilo della individuazione dei destinatari, il cumulo di cui alla l. 228 del 2012 è utilizzabile dai non titolari di una pensione diretta a carico di una delle gestioni indicate nella norma; diversamente, quello previsto dalla legge n. 184 del 1997, si riferisce invece ai non titolari di pensione diretta a carico di una gestione interessata dal cumulo.

¹¹² Sul tema si è espresso l'Inps, con circ. 26 giugno 2017, n. 103, negando l'applicabilità della disciplina in commento ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo.

normativo, rinviengono l'estensibilità dell'istituto ai lavoratori con pensione interamente contributiva, in ragione della menzione compiuta dall'art. 1 comma 239, l. n. 228 del 2012 al comma 10 dell'art. 24, l. n. 201 del 2011 che, a propria volta, è richiamato dal successivo comma 11 (relativo alle pensioni anticipate interamente contributive)¹¹³.

A prescindere dalle (rilevanti) questioni di riferibilità soggettiva della disciplina appena esaminate, risulta comunque, *ictu oculi*, che le regole per il calcolo della pensione in cumulo sono, in linea di principio, più favorevoli per l'assicurato rispetto a quelle della totalizzazione, dove trova generale applicazione il *pro rata* contributivo, con la sola eccezione della ipotesi di maturazione di un autonomo diritto a pensione per il quale è parimenti previsto l'accesso alle regole ordinarie della gestione¹¹⁴.

L'art. 1, comma 246 legge n. 228 del 2012, stabilisce che "*per la determinazione della anzianità rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione*", si debba tenere conto della contribuzione non coincidente accreditata presso "*le gestioni di cui al comma 239, ove sono elencate tutte le forme pensionistiche interessate dalla disciplina sul cumulo*".

La norma è quindi nel senso della rilevanza di tutta la contribuzione (non coincidente) versata in qualsiasi gestione previdenziale (sia presso l'INPS che delle Casse libero professionali) anche ai fini della liquidazione delle quote (reddituale e contributive) a carico di ciascuna gestione chiamata a comporre il complessivo trattamento pensionistico¹¹⁵.

Appare dunque poco sostenibile la posizione adottata dall'INPS¹¹⁶ che, con il proposito di scongiurare inattesi incrementi di anzianità contributiva precedenti allo spartiacque del 31 dicembre 1995, assume come non computabili le anzianità contributive maturate nelle gestioni libero professionali. Interpretazione che, da un lato appare il frutto di una redazione poco meditata della circolare interpretativa, se si considera che l'estensore prevede la speculabilità anche della contribuzione versata nella gestione separata ex art. 2, comma 26 legge n. 335 del 1995 (che, prima di quella data, non esisteva); dall'altro appare in pieno contrasto con il tenore letterale della disposizione.

¹¹³ G. CANAVESI, *La concorrenza dei regimi di cumulo dopo la legge di stabilità 2017*, cit.

¹¹⁴ Per tutti G. CANAVESI, *L'incerto destino della privatizzazione della previdenza dei liberi professionisti*, in G. Canavesi (a cura di), *La previdenza dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero*, cit., qui p. 24, per il quale "è lecito supporre che sarà soprattutto il calcolo retributivo a trovare di fatto applicazione, almeno nelle fasi di prima applicazione della legge, con un indubbio vantaggio per il beneficiario, rispetto al regime del d.lgs. 42/2006, ma anche con un aggravio di costi per l'ente previdenziale".

¹¹⁵ Sui rapporti tra pensione calcolata in cumulo e APE sociale, v. Cass. 27 marzo 2025, n. 8076.

¹¹⁶ Cfr. circ. n. 140/2017 cit., punto 3, secondo cpv.

Il riferimento alla valorizzazione della sola contribuzione non coincidente rappresenta infatti una chiara indicazione nel senso della computabilità, ai fini del calcolo della prestazione previdenziale, della intera contribuzione multigestione; mentre avrebbe poco senso se ciascuna gestione previdenziale fosse davvero libera di risolvere la questione speculando separatamente i propri accrediti.

11. Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione

L'art. 1, comma 247 legge n. 228 del 2012 detta una disciplina transitoria (oggi ampiamente scaduta) volta a consentire a quanti avessero esercitato la facoltà di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29 del 1979, di recedere dalla scelta (ottenendo la restituzione dei relativi versamenti), a condizione che la relativa domanda fosse stata presentata a decorrere dal 1 luglio 2010, di non aver ancora conseguito il relativo trattamento e di aver esercitato il recesso entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa (1 gennaio 2013).

Il riferimento della norma alla sola ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979 e non a quella di cui alla legge n. 45 del 1990, trovava agevole spiegazione nella originaria inapplicabilità della disciplina del cumulo alla contribuzione versata nelle gestioni libero professionali.

Anche dopo l'ampliamento della platea dei destinatari, l'esclusione è stata però confermata dalla nuova (seppure non identica¹¹⁷) disciplina transitoria prevista dall'art. 1, comma 197 legge n. 232 del 2016; sicché il recesso dalla domanda di ricongiunzione non sembra essere consentito quando abbia riguardato anche contribuzione accreditata presso gestioni libero professionali¹¹⁸.

Potendosi tuttavia sostenere che la decadenza dalla domanda di ricongiunzione conseguente al mancato pagamento dei relativi oneri, potrà comunque consentire il successivo utilizzo della contribuzione non più ricongiunta ai fini del cumulo. Ciò che, a parere di scrive, rappresenta una legittima *escamotage* (non preclusa da alcuna norma sanzionatoria), che permette di avvalersi del cumulo in esito alla decadenza dalla domanda di ricongiunzione, sia a prescindere dai limiti temporali previsti dalle discipline

¹¹⁷ Nella norma previgente, il diritto alla restituzione era subordinato alla non ancora intervenuta liquidazione del trattamento da ricongiunzione; nella seconda norma lo spartiacque è invece rappresentato dal non integrale pagamento degli oneri di ricongiunzione.

¹¹⁸ Appare qui opportuno precisare che la ricongiunzione trova la propria disciplina nella legge 45/90 non solo quando a domandarla sia un lavoratore da ultimo assicurato presso una Cassa libero professionale, bensì in tutti i casi un venga richiesta anche con riferimento a contribuzione accreditata presso una qualunque cassa. Con conseguente irrilevanza della tipologia di lavoro svolta dal richiedente al momento della domanda ovvero al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

transitorie, che a prescindere dalla circostanza che si versi in ipotesi di ricongiunzione ex legge n. 29/79 ovvero ai sensi della legge n. 45/90.

Diversamente da quanto osservato con riguardo alla ricongiunzione, il ripensamento dalla domanda di totalizzazione è subordinato alla sola anteriorità della relativa istanza rispetto alla entrata in vigore della legge ed al mancato completamento del relativo *iter* amministrativo (così sia l'art. 1, comma 248 legge n. 228 del 2012, sia il comma 198 legge n. 232 del 2016).

Scelta legislativa da attribuirsi alle diverse incidenze attuariali presupposte da ricongiunzione e totalizzazione oltre che dalla maggiore "contiguità" di questo secondo istituto a quello del cumulo in termini di costi per il richiedente e per le gestioni coinvolte.

Entrambe le discipline transitorie (per ricongiunzione e totalizzazione) non subordinano la possibilità di ripensamento ad una dichiarata intenzione di avvalersi del rimedio alternativo del cumulo, bensì alla sola titolarità "di periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239".

Viene in tal modo codificato un diritto fruibile da chiunque sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi minimi sufficienti al teorico accesso al cumulo, con possibilità di procrastinare a futura e più meditata valutazione la effettiva fruizione dell'istituto.

Tuttavia, anche a fronte di questo chiaro dato testuale, l'Inps aveva, in un primo momento, subordinato l'accoglimento della istanza di revoca della ricongiunzione alla contestuale presentazione di una domanda di trattamento pensionistico mediante cumulo¹¹⁹; mutando tuttavia – almeno così sembra – la propria prassi interpretativa con riguardo alla fattispecie prevista dalla seconda norma¹²⁰.

12. Il coordinamento tra concorrenti fattispecie di cumulo.

La disciplina prevista dalla l. n. 228 del 2016 non è, in linea di principio, incompatibile con la permanenza nel sistema delle preesistenti fattispecie di cumulo e, in particolare, con quelle previste dalla L. n. 613 del 1966. Lo stesso INPS, prima delle modifiche apportate con l'art. 1, comma 195, legge n. 232 del 2016, aveva correttamente osservato¹²¹ che, con riferimento alla pensione di vecchiaia mediante cumulo, la verifica del

¹¹⁹ Cfr. punto 6, circ. n. 120 del 2013.

¹²⁰ Cfr. circ. n. 60 del 2017, che non contiene (v. in particolare il punto 5) alcun riferimento ad una contestuale domanda di cumulo, come invece nella circolare menzionata alla nota che precede.

¹²¹ Inps, messaggio n. 7145 del 25 novembre 2015.

raggiungimento del diritto alla pensione dovesse avvenire avuto riguardo ai criteri di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613; sicché in caso di raggiungimento di autonomo diritto a pensione ai sensi di questa normativa, restava comunque esclusa la possibilità di accedere – secondo la normativa precedente alle modifiche apportate con la legge di stabilità – al “nuovo” cumulo. Anche a seguito della rimozione dell’impedimento rappresentato dalla maturazione dell’autonomo diritto a pensione ai fini della cumulabilità ai sensi della più recente normativa, deve comunque osservarsi che la fattispecie prevista dalla legge n. 613 del 1966, mantiene il proprio margine di operatività.

In primo luogo, in quanto si tratta di una fattispecie di speculazione unitaria della contribuzione automatica che, pertanto, non necessita di istanza di parte come il “nuovo” cumulo. Sicché, in tutte le ipotesi di contribuzione versata esclusivamente¹²² nell’ambito delle gestioni Inps (ed in assenza, quindi, di contribuzione versata nella gestione separata, in quelle sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria ovvero nelle casse libero professionali), saranno ancora gli artt. 20 e 21 della l. n. 613/66 a dettare le regole sul cumulo della contribuzione previdenziale¹²³.

Inoltre, il cumulo di cui alla l. n. 228 del 2016, può essere azionato soltanto se l’intenzione dell’assicurato è quella di cumulare tutta la contribuzione versata, in qualsiasi gestione; mentre è possibile che il lavoratore abbia interesse a cumulare solo quella accreditata presso le gestioni Inps. Si spiega pertanto il senso di non considerare abrogata una

¹²² Diversamente, nel caso di concorso con contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi, deve intendersi valido il principio espresso da Cass. 13 settembre 2023, n. 26429 per cui la nuova disciplina “ha inteso introdurre un nuovo sistema di cumulo, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, e che tale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro è - non a caso - contenuta nella legge di stabilità, strumento tipicamente rivolto ad introdurre aggiustamenti finanziari al fine di ridisegnare annualmente i confini delle scelte politiche, pur entro i vincoli e le compatibilità di bilanci”. Nello stesso senso, cfr. C. App. Perugia, 16 maggio 2020, n. 50, in *Foro it.*, 2020, 1, c. 2487. In dottrina G. LUDOVICO, *Cumulo contributivo tra gestioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e pensione di inabilità*, in *Lav. Giur.*, 2024, p. 84.

¹²³ Come peraltro, in una certa misura, già anticipato dallo stesso Inps con riguardo alla pensione di invalidità, laddove con il messaggio n. 7145 del 2015 aveva stabilito che: in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21. Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Inoltre se il richiedente la pensione di inabilità possiede anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto.

disciplina che consenta un cumulo anche soltanto parziale delle anzianità assicurative plurigestione.